



TRIBUNALE DI MODENA
(ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, art. 134 c.p.c.)

RG 8017/2013

II GOT

Premesso che:

- con ordinanza assunta in data 10 Marzo 2015 venivano ammessi i capitoli di prova dedotti dal terzo chiamato in causa nella II memoria ex art. 183 VI comma, cpc ;
- l'atto di intimazione testi, notificato a cura del legale di Matteo BENATI riportava oltre agli elementi indicati dall'art. 250 c.p.c. i singoli capitoli di prova ammessi dal giudice e sui quali erano stati chiamati a rendere testimonianza;
- all'udienza del 15 Dicembre 2015 i procuratori delle altre parti richiedevano congiuntamente al giudice di non ammettere le testimonianze dei testi presenti in udienza in quanto i testi, per il tramite della notifica dell'atto di intimazione, essendo venuti a conoscenza dei capitoli di prova potevano ragionevolmente non essere attendibili;
- al tal fine veniva citato l'art. 250 cpc quale norma che disciplina il contenuto dell'atto di intimazione testi e che detta norma non dispone che vengano indicati i capitoli di prova ammessi, dal che si dovrebbe dedurre la violazione, per aver inserimento elementi non specificatamente previsti dalla norma.
- il Giudice si riservava sulla richiesta;

Tenuto conto che:

- L'art. 250 Cpc indica quali debbano essere gli elementi minimi indispensabili per lesatta formulazione dell'atto di notificazione testi;
- Non vi sono disposizioni normative che vietano che un teste chiamato a deporre in un processo civile, prima della sua audizione, sia informato circa i fatti sui quali dovrà rendere la sua deposizione, mentre vi sono disposizioni normative che vietano la subornazione del teste (art. 377 Cod. Pen.), ovverosia vietano ogni azione diretta a indurre il teste a riferire il falso o a essere reticente.
- Il Codice Deontologico Forense prescrive che l'avvocato deve evitare di trattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti, ma non esclude che l'avvocato possa informare i testi circa i fatti su quali saranno interrogati, pur essendo vincolato dall'astenersi dal condizionare in qualunque modo i testi stessi e/o dall'influenzare le loro deposizioni.
- Nell'ambito della corretto svolgimento del mandato, tenuto conto del fatto che spesso si verifica che i testi vengano ascoltati su circostanze che sono avvenute molto tempo prima della loro audizioni o delle quali sono stati spettatori occasionali, l'informativa se non

condizionata consente loro di meglio ricordare e focalizzare dette circostanze, anche nell'interesse del processo.

- Nel caso di specie, dall'esame dell'atto, non si evince nulla che possa indurre a ritenere che i testi possano essere stati in qualche modo condizionati;

Considerato che

- Il Giudice può, in ogni caso, valutare il contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni, sia sotto il profilo dell'attendibilità che al fine, di accertare se sussistano o meno gli estremi di cui all'art. 377 Cod. Pen.,


Scioglie

la riserva di cui al verbale d'udienza in data 15 Dicembre 2015 e per l'effetto:

DISPONE

L'audizione dei testi citati per l'udienza del 16 Febbraio 2016 ore 10,00, impregiudicata ogni valutazione.

Si comunichi



Il GOT
Daniela GOBBI